



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 137 del 27/01/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 174 del 11/02/2020

Direzione: V DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE

Servizio: TUTELA ARIA E ACQUE

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Modifica AUA n° 16/2016 volturata alla società SEPAM STONE s.r.l. per l'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 nello stabilimento sito in C.da Muricello Madre Tagliavia s.n. del Comune di Mistretta (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

- VISTO** il D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab. del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTA** la D.D. n° 754 del 18.07.2016 con la quale si è proceduto all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n° 16/2016 a favore della Ditta S.E.P.A.M. snc di Ludicello Giuseppe & C. notificata dal SUAP del Comune di Mistretta con Provvedimento Unico (P.U.) prot. n° 9344 del 21.09.2016;
- VISTA** la D.D. n° 423 del 03.04.2018 con la quale questa Direzione ha provveduto alla voltura e modifica dell'AUA n° 16/2016 dalla Ditta S.E.P.A.M. snc di Ludicello Giuseppe & C. a favore della nuova società SEPAM STONE s.r.l., notificata con P.U. da parte del SUAP di Mistretta, ns. protocollo n° 16885/18 del 09.05.2018;

- VISTA** la D.D. n° 193 del 28.03.2019 con la quale si è proceduto alla modifica dell’AUA n° 16/2016 con provvedimento n° 3 del 18.03.2019 per la variazione di alcune tipologie di rifiuti e la variazione delle quantità per l’attività di messa in riserva R13 e di recupero R5, notificata con P.U. da parte del SUAP di Mistretta con nota protocollo n° 3683 del 15.04.2019;
- VISTO** il Provvedimento n° 1 del 15.01.2020 rilasciato dall’Ufficio Controllo e Autorizzazioni del Servizio Controllo Gestioni Rifiuti di questa Direzione con il quale si è proceduto alla rettifica della voce 7.13 erroneamente riportata con 13.6 per la tipologia <Rifiuti gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi o gassosi > così come richiesto dalla Ditta con nota del 15.01.2020 trasmessa dal SUAP di Mistretta, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 2070/20 del 22.01.2020;
- STABILITO** che il sopracitato Provvedimento, sostituisca il precedente e sia parte integrante dell’AUA n° 6/2016 (All. 1);
- RITENUTO** che la presente autorizzazione sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinata alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l’insussistenza del conflitto di interessi di cui all’art. 5 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo statuto dell’Ente;
- PRESO ATTO** che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l’Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
- VISTO** l’art. 28 c.4 della L.R. n° 15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto in premessa di

MODIFICARE

l’**Autorizzazione Unica Ambientale** n° 16/2016, adottata con D.D. n° 754 del 18.07.2016 con sostituzione del Provvedimento n° 3 del 18.03.2019, parte integrante della suddetta AUA, con il Provvedimento n° 1 del 15.01.2020 per la rettifica della voce 7.13 erroneamente riportata con 13.6 per la tipologia <Rifiuti gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi o gassosi > alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore dovrà attenersi alle prescrizioni riportate nell’AUA n° 16/2016 e nei provvedimenti n° 5 del 21.02.2018 di voltura e modifica e n° 1 del 15.01.2020 di rettifica (All. 1) rilasciati dal Servizio Controllo ed Autorizzazioni di questa Direzione.

Art. 2) L’autorizzazione AUA n° 16/2016 adottata con D.D. n° 754 del 18.07.2016, mantiene la sua validità fino alla scadenza prevista all’art. 5 e cioè 15 anni a far data dal 21.09.2016 (data di notifica).

Art. 3) La Ditta dovrà comunicare a questa Direzione e all’Ufficio Tecnico del Comune di Mistretta eventuali modifiche strutturali dello stabilimento ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell’insediamento.

Art. 4) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 5) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'AUA n. 16/2016 e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

***Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano***

***Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello***

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

MODIFICARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 16/2016, adottata con D.D. n° 754 del 18.07.2016 con sostituzione del Provvedimento n° 3 del 18.03.2019, parte integrante della suddetta AUA, con il Provvedimento n° 1 del 15.01.2020 per la rettifica della voce 7.13 erroneamente riportata con 13.6 per la tipologia <Rifiuti gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi o gassosi > alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore dovrà attenersi alle prescrizioni riportate nell'AUA n° 16/2016 e nei provvedimenti n° 5 del 21.02.2018 di voltura e modifica e n° 1 del 15.01.2020 di rettifica (All. 1) rilasciati dal Servizio Controllo ed Autorizzazioni di questa Direzione.

Art. 2) L'autorizzazione AUA n° 16/2016 adottata con D.D. n° 754 del 18.07.2016, mantiene la sua validità fino alla scadenza prevista all'art. 5 e cioè 15 anni a far data dal 21.09.2016 (data di notifica).

Art. 3) La Ditta dovrà comunicare a questa Direzione e all'Ufficio Tecnico del Comune di Mistretta eventuali modifiche strutturali dello stabilimento ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 4) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 5) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'AUA n. 16/2016 e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Si dispone che il presente provvedimento venga custodito unitamente all'AUA, anche in copia, presso lo stabilimento sito in C.da Muricello Madre Tagliavia s.n. del Comune di Mistretta (ME).

Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP di Mistretta per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e, per conoscenza, alla Ditta interessata, alla ARPA S.T. di Messina, alla STA di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Mistretta dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 23.01.2020

***IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA***

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt.5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Lì 23.01.2020

***IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA***



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015)

V DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE

Servizio Controllo Gestione Rifiuti

Ufficio Controllo ed Autorizzazioni

Via San Paolo, Is. 471 (ex I.A.I.) - 98122 Messina – tel .090/7761637 - Fax 090/7761649

P.E.C.: protocollo@pec.prov.me.it

Prot. n. 01 Data 15 Gennaio 2020

Oggetto: Ditta “SEPAM STONE S.R.L.” – Rettifica e sostituzione del Provvedimento di iscrizione/autorizzazione n. 3 del 18/03/2019, parte integrante dell’A.U.A. n. 16/2016 di cui alla D.D. n. 423 del 03/04/2018, modificata con D.D. n. 193 del 28/03/2019, per l’esercizio dell’attività di recupero R5 e relativa attività di messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi, presso l’impianto ubicato in Contrada Muricello Madre Tagliavia del Comune di Mistretta (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA** l’A.U.A. n. 16/2016 adottata con D.D. n. 754 del 18/07/2016 e rilasciata alla Ditta S.E.P.A.M. s.n.c. di Iudicello Giuseppe & C. per l’esercizio dell’attività di recupero R5 e relativa attività di messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi, presso l’impianto ubicato in Contrada Muricello Madre Tagliavia del Comune di Mistretta (ME);
- VISTO** il Provvedimento n. 3 del 23/03/2016, parte integrante dell’A.U.A. sopra citata, emesso a favore della ditta “S.E.P.A.M. S.n.c. di Iudicello Giuseppe & C.”, con il quale si è proceduto, ai sensi dell’articolo 216 comma 3 del D. Lgs n. 152/06, al rinnovo dell’iscrizione al nr. 255/16 del registro provinciale dei recuperatori rifiuti, per il proseguimento dell’attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 di cui all’allegato C) del suddetto decreto, di rifiuti non pericolosi individuati all’allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii., presso l’impianto ubicato in Contrada Muricello Madre Tagliavia del Comune di Mistretta;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 423 del 03/04/2018, con la quale questa Direzione Ambiente ha provveduto alla voltura e modifica dell’AUA n. 16/18 dalla ditta S.E.P.A.M. S.n.c. di Iudicello Giuseppe & C. a favore della nuova società SEPAM STONE s.r.l., notificata con P.U. da parte del SUAP di Mistretta, ns protocollo n° 16885/18 del 09/05/2018;
- VISTO** il provvedimento n. 5 del 23/02/2018, emesso dal Servizio Controllo gestione Rifiuti di questa Direzione Ambiente, parte integrante dell’AUA n. 16/18 di cui alla D.D. n. 423 del 03/04/2018, con il quale si è proceduta alla voltura del provvedimento n. 3 del 23/03/2016 con modifica dello stesso;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 193 del 28/03/2019, con la quale questa Direzione Ambiente ha provveduto alla modifica dell'AUA n. 16/18 volturata alla società SEPAM STONE s.r.l., per l'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 nello stabilimento sito in Contrada Muricello Tagliavia s.n. del Comune di Mistretta (ME);

VISTO il provvedimento n. 3 del 18/03/2019, emesso dal Servizio Controllo gestione Rifiuti, parte integrante della D.D. n. 193 del 28/03/2019 citata, di modifica del Provvedimento di iscrizione/autorizzazione n. 5 del 23/02/2018, parte integrante dell'A.U.A. n. 16/2016 di cui alla D.D. n. 423 del 03/04/2018, per l'esercizio dell'attività di recupero R5 e relativa attività di messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi, presso l'impianto ubicato in Contrada Muricello Madre Tagliavia del Comune di Mistretta (ME);

VISTA la richiesta datata 15/01/2020, assunta al protocollo generale in pari data al n. 1054/2020, con la quale la SEPAM STONE s.r.l., chiede la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 16/2016 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 193 del 28/03/2019, limitatamente al provvedimento n. 3 del 18/03/2019, parte integrante della suddetta A.U.A., riguardante la sostituzione, nelle tabelle R13 ed R5 delle tipologie di rifiuti autorizzate, della voce 7.13 con la voce 13.6 per la tipologia di <Rifiuti Gessi chimici da desolfurazione di effluenti liquidi e gassosi>, come richiesta dalla ditta con PEC del 18/03/2019, come prevista all'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998, modificato dal D.M.A. n. 186 del 05/04/2006

RILEVATO che alle pagine 5 e 6 (tabelle R13 ed R5) e pagina 7 (secondo paragrafo) del provvedimento n. 3 del 18/03/2019, per mero errore materiale, è stata riportata la voce 7.13 invece della voce 13.6 per la tipologia di <Rifiuti Gessi chimici da desolfurazione di effluenti liquidi e gassosi>, come richiesta dalla ditta con PEC del 18/03/2019 ed espressamente indicata alla pagina 2 del suddetto provvedimento n. 3/19;

VERIFICATO che la ditta "SEPAM STONE S.r.l." è in regola con i versamenti di cui al D.M.A. n. 350/98, relativi ai diritti annuali di cui al D.M.A. n. 350/98 per l'anno 2019 per l'iscrizione nel registro provinciale dei recuperatori rifiuti per l'attività di Recupero/Riutilizzo R5 e relativa Messa in Riserva R13 di rifiuti inerti non pericolosi;

VERIFICATO che la richiesta della ditta di che trattasi trova riscontro nelle procedure delle leggi vigenti relative al recupero di rifiuti di che trattasi;

VISTO il D. Lgs n. 152 del 03.04.2006 ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati";

VISTO il D.M.A. n. 72 del 05.02.1998 ss. mm. ii. che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;

VISTO il Decreto Ministeriale Ambiente n. 350 del 21.07.1998, che ha individuato gli importi dei diritti di iscrizione in appositi registri, dovuti dai soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti di cui agli artt. 214-215-216 del D. Lgs n. 152/06;

- VISTA** la direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, recante "indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti", che ha disposto, in particolare, con l'art. 4 la sostituzione dei codici dei rifiuti non pericolosi, riportati nelle tipologie dei rifiuti di cui agli allegati 1 (sub-allegato 1) e 2 (sub-allegato 1) del decreto ministeriale 5 febbraio, con quelli indicati nell'allegato C della stessa direttiva;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 148, che ha individuato il modello di Registro di carico/scarico di cui all' art. 190 D. Lgs n. 152/06);
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 145, che ha individuato il modello di Formulario di identificazione trasporto rifiuti di cui all' art. 193 D. Lgs n. 152/06;
- VISTA** la Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, esplicitiva sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati;
- VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 5 del "Codice di comportamento" di cui alla legge n° 190 del 06/11/2012;
- VISTA** la legge n. 241 del 07/08/1990 ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO** l'art. 107 del Decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii. che attribuisce le funzioni e le responsabilità alla dirigenza degli Enti Locali;
- VISTO** l'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013, che individua, quale Autorità Competente, la Provincia oggi Città Metropolitana ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;
- VISTA** la L.R. n° 8 del 24 marzo 2014 che istituisce i Liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane attribuendo ad essi, nelle more dell'approvazione della legge di cui all'art. 2, le funzioni già attribuite alle Province Regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici;
- VISTA** la Legge Regionale n° 15 del 4 agosto 2015 "Disposizioni in materia di Liberi Consorzi e Città Metropolitane";
- VISTA** l'art. 28 co. 4 della legge regionale n. 15 del 04/08/2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTO** l'attuale Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi di questo Ente, così come integrato dall'art. 9 bis che disciplina "Organizzazione ai fini della tutela e protezione dei dati personali", in attuazione delle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016;

- VISTO** l'art. 23 della legge regionale n. 8 del 17/05/2016, recante Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di Sindaco metropolitano;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo Statuto Provinciale;

Per le motivazioni sopra esposte

DISPONE

- RITENERE** quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in narrativa;
- RITENERE** di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- PROCEDERE** ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., alla rettifica sostituzione del provvedimento di iscrizione n. 3 del 18/03/2019 della ditta "SEPAM STONE Srl", parte integrante dell'A.U.A. n. 16/2016 modificata con la D.D. n. 423 del 03/04/2018 e la D.D. n. 193 del 28/03/2019, per l'esercizio dell'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi, presso l'impianto ubicato in Contrada Muricello Madre Tagliavia del Comune di Mistretta (ME);
- MANTENERE** l'iscrizione della ditta "S.E.P.A.M. STONE S.R.L.", ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii, al n. 255/16 del registro recuperatori rifiuti di questo Ente, avente:
- sede legale: Mistretta (ME) Via Libertà, 2;
 - sede impianto: Mistretta (ME) Contrada Muricello Madre Tagliavia;
 - Iscrizione Camera di Commercio di Messina: iscritta in data 20/07/2017 al REA n. 239779;
 - Codice Fiscale: 03474610833; Partita Iva: 03474610833;
 - Legali Rappresentanti:
 - IUDICELLO GIUSEPPE nato a Castel di Lucio (ME) il 23.09.1974 e residente in Contrada S. Rosa Pal. C/7 del Comune di Mistretta (ME)- Cod. Fiscale <DCLGPP74P23C094N>;
 - IUDICELLO SALVATORE nato a Mistretta (ME) il 24.01.1977 e residente in Via Giovanni Falcone n. 74 bis del Comune di Mistretta (ME)- Cod. Fiscale <DCLSVT77A24F521H>;
 - Responsabile Tecnico: IUDICELLO GIUSEPPE nato a Castel di Lucio (ME) il 23.09.1974 e residente in Contrada S. Rosa Pal. C/9 del Comune di Mistretta(ME) – Codice Fiscale <DCLGPP74P23C094N>;
 - Pos. INAIL Milazzo: 20168511/47; Pos. INPS Messina: 4810304129;
 - Codice attività economica: 23.70.10;
- EMETTERE** nuovo provvedimento relativo alla ditta "SEPAM STONE S.r.l." di rettifica e sostituzione del provvedimento di iscrizione n. 3 del 18/03/2019, limitatamente alla sostituzione, alle pagine 5 e 6 (tabelle R13 ed R5) e pagina 7 (secondo paragrafo), della voce 7.13, riportata per mero errore materiale, con la voce 13.6 per la tipologia di <Rifiuti Gessi chimici da desolfurazione di effluenti liquidi e gassosi>, come

con PEC del 18/03/2019 ed espressamente indicata alla pagina 2 del suddetto provvedimento n. 3/19;

MANTENERE le prescrizioni e modalità operative del provvedimento di iscrizione/autorizzazione n. 3 del 18/03/2019, parte integrante dell'A.U.A. n. 16/2016 di cui alla D.D. n. 423 del 03/04/2018, modificata con D.D. n. 193 del 28/03/2019;

AUTORIZZARE la gestione dell'attività di recupero R5 e relativa attività di messa in riserva R13 (all. C del D. Lgs n. 152/06) di rifiuti non pericolosi nell'impianto ubicato in Contrada Muricello Madre Tagliavia nel Comune di Mistretta, relativamente alle tipologie di rifiuti non pericolosi indicate all'allegato 1-sub allegato 1- al D.M.A. 05.02.1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, riportate nelle seguenti tabelle:

R13 MESSA IN RISERVA (a servizio Attività R5)

V O C E	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Quantità/anno tonnellate
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non	[101311][170101][170102] [170103][170107][170802] [170904][200301]	33.000
7.6	Rifiuti conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo"	[170302] [200301]	10.000
13.6	Rifiuti Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi	[100105]	18.800
7.31 bis	Terre e rocce di scavo	[170504]	150.000
per una quantità complessiva paria a tonn. 211.800, a servizio delle operazioni di recupero R5.			

R5 RECUPERO/RICICLO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE

V O C E	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Quantità/anno tonnellate
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non	[101311][170101][170102] [170103][170107][170802] [170904][200301]	33.000
7.6	Rifiuti conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo"	[170302] [200301]	10.000
13.6	Rifiuti Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi	[100105]	18.800
7.31 bis	Terre e rocce di scavo	[170504]	150.000
per una quantità complessiva paria a tonn 211.800, corrispondente alla classe I del D.M.A. n. 350/98.			

- PRESCRIVERE** che l'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 vengano effettuate nell'impianto sito in Contrada Muricello Madre Tagliavia nel Comune di Mistretta, secondo:
- a) le modalità operative descritte nella documentazione presentata dalla ditta "SEPAM STONE S.R.L." agli atti di questo Ufficio e secondo quanto riportato nelle soprastanti tabelle;
 - b) nel rispetto dei pareri espressi dagli enti di competenza nelle conferenze dei servizi svoltesi sull'istanza e relativa documentazione presentata dalla ditta di che trattasi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui al D.P.R. n. 59/2013;
 - c) nel rispetto delle eventuali prescrizioni di legge che verranno riportate nel provvedimento di modifica dell'A.U.A. n. 16/2016;
- STABILIRE** che le operazioni di recupero R5 ed R13, così come riportato nel succitato provvedimento prot. n. 4874 del 29/01/2013 ss. mm. ii. del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Serv. 1-V.A.S.- V.I.A., potranno essere svolte esclusivamente fino al termine dell'attività estrattiva della cava "Muricello-SEPAM, che deve essere comunicata preventivamente a questa Direzione Ambiente;
- STABILIRE** che il presente provvedimento di iscrizione, costituisca parte integrante della modifica dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) n. 16/2016;
- PRESCRIVERE** che il gestore dell'impianto che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto deve darne comunicazione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, all'Autorità Competente, secondo la normativa sulla gestione rifiuti;
- PRESCRIVERE** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta, sede legale o Legale Rappresentante, Respons.le Tecnico, ecc, deve essere comunicata, in tempi brevi, alla Città Metropolitana di Messina ed al Comune territorialmente competente;
- PRESCRIVERE** che l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi dovrà essere sempre comunicata al SUAP tramite l'Autorità competente;
- PRESCRIVERE** che la gestione delle tipologie di rifiuti conferiti all'impianto avvenga nel rispetto della provenienza e delle caratteristiche del rifiuto, conformemente quanto indicato puntualmente negli allegati 1-2-3-4-5 al D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii.;
- 1) che i rifiuti trattati di cui alle voci 7.1-7.6-7.31bis-13.6, prima del loro impiego per lavori di rilevati e sottofondi stradali, di costruzioni stradali e piazzali industriali, devono essere sottoposti al test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M.A. n. 186/06; le stesse tipologie di rifiuti, per le suddette operazioni di rilevati e sottofondi stradali, devono rispettare le quantità annuali di cui all'allegato 4 del D.M.A. n. 186/06 e quella autorizzata nella soprastante tabella R5;
 - 2) che le materie prime seconde prodotte devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 del D.M.A. n. 186/06 e devono essere collocate nell'impianto in un'area diversa da quelle dei rifiuti. In particolare le caratteristiche delle "materie prime seconde (oggi prodotti) per l'edilizia", ottenute dal trattamento dei rifiuti di demolizione di cui alla voce 7.1 del D.M.A. 05/02/1998 ss. mm. ii., devono essere conformi all'allegato C della Circolare del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;

3) la ditta presenti, con cadenza trimestrale una relazione dettagliata, riportante sia i quantitativi in entrata dei rifiuti riportati nelle predette tabelle, sia i quantitativi in uscita del rifiuto da smaltire e/o recuperare;

4) che la ditta trasmetta a questo Ufficio, anche a mezzo fax, l'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione annuali che dovranno essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno; il mancato o ritardato pagamento del diritto di iscrizione nei termini previsti, così come disposto dall'art. 3 co. 3 del D.M.A. n. 350/98, comporta in automatico la sospensione dell'iscrizione nel registro provinciale recuperatori rifiuti di cui all' articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 05/04/2016, n. 152 e il reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) del T.U.A.;

5) che la ditta ottemperi a tutti gli adempimenti e le indicazioni previste dalle norme in materia ambientale relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, alla presentazione della dichiarazione annuale al Catasto Nazionale dei Rifiuti e alla compilazione di formulari di identificazione;

6) che il presente provvedimento venga custodito presso l'impianto ubicato in Contrada Muricello Madre Tagliavia nel Comune di Mistretta, in cui vengono svolte le attività di messa in riserva R13 e di recupero R5;

DISPORRE

che l'esercizio delle suddette operazioni di messa in riserva R13 (autonoma e a servizio R5) e di recupero R5 di rifiuti non pericolosi, fatti salvi *“ogni altra autorizzazione, parere e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, nonché le prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organi Istituzionali, al fine di evitare di incorrere nel sistema sanzionatorio di cui al titolo VI del D. Lgs n. 152/06”*, avvenga nel rispetto delle disposizioni delle vigenti normative e, di seguito indicate:

1. D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.:

a) parte quarta, recante *“Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”*, di competenza della scrivente Direzione Ambiente;

b) parte III, recante *“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”*;

c) parte V, recante *“La prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”*. In particolare, per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione - produzione-trasporto - carico e scarico - stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettati le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della Parte quinta, al fine di garantire le più basse emissioni diffuse possibili, nonché prevedere un sistema di abbattimento di eventuali odori molesti durante le lavorazioni;

2) D.M.A. 05/02/1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, sia i procedimenti ed i metodi di recupero

di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati. In particolare, l'attività di messa in riserva richiesta, deve rispettare le disposizioni degli articoli 6 e 7 del D.M.A. n. 186/06 e degli allegati 1-3-4-5 del suddetto decreto;

3) D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 ss.mm.ii., recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

4) D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011 ss.mm. ii. "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi ...";

5) D. Lgs n. 230/95 del 17/03/1995 (art. 157) e ss.mm.ii.), afferente la "sorveglianza radiometrica su materiali e rottami;

6) disposizioni di cui al suddetto provvedimento prot. n. 4874 del 29/01/2013 ss.mm.ii., emesso dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente (Serv. 1-V.A.S.- V.I.A.);

DISPORRE

che per l'inosservanza da parte della Ditta di che trattasi delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, questo Ufficio procederà:

a) alla diffida e sospensione per un tempo determinato dell'attività di recupero, ove si accerti che la stessa sia espletata in difformità alle norme tecniche vigenti e, in particolare, si appuri situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, stabilendo nel contempo, ai sensi del comma 4 dell'art. 216 del D. Lgs n. 152/06, un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate;

b) alla revoca del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D. Lgs n. 152/06, con relativa cancellazione dal Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte, nonché in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

DISPORRE

la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Tutela Aria e Acque, Ufficio rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di questa Direzione Ambiente e Pianificazione;

DISPORRE

che il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti di legge il provvedimento di iscrizione/autorizzazione n. 3 del 18/03/2019, emesso a favore della ditta "SEPAM STONE S.R.L.";

DISPORRE

che il presente provvedimento, nel caso in cui venga accertato il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D.M.A. 05/02/1998 propedeutico per l'accesso alla procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D. Lgs n. 152/06, sarà sospeso e/o revocato, previo avvio del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

DARE ATTO

che oltre ai casi in cui *<ope legis>* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92 del D. Lgs n. 159/11 ss.mm.ii.;

DARE ATTO

che per quanto non espressamente previsto dalla presente determina è fatto rinvio al D. Lgs n. 152/06 e ss. mm. ii. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanati in attuazione del medesimo;

DARE ATTO

che è comunque facoltà di questo Ente disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti.

AVVERSO

il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 06/12/71, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Messina 15/01/2020

Il Resp. Uffi. Controllo ed Autorizzazioni
Per. Ind. Eugenio Faraone

Il Funz. Resp. Serv. Contr. Gest. Rifiuti
Dott.ssa Concetta Sarlo